DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1999

che accetta un impegno offerto in relazione al riesame intermedio del dazio antidumping applicabile alle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati originari, fra l'altro, della Russia

(2000/70/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. **PROCEDURA**

1. **Inchiesta precedente**

(1) Il Consiglio ha istituito con il regolamento (CE) n. 2320/97 [3] (in appresso denominato «regolamento definitivo») dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell'Ungheria, della Polonia, della Russia, della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca. La maggior parte dei produttori/esportatori di questi paesi cui si applicano le misure suddette ha offerto impegni, accettati dalla Commissione in tutti i casi tranne uno.

(2) La Commissione non ha accettato l'impegno offerto dai produttori/esportatori russi in quanto le autorità russe non fornivano le garanzie necessarie per assicurare un controllo adeguato. Il regolamento definitivo ha quindi istituito un dazio antidumping ad valorem al livello definitivamente stabilito per le importazioni originarie della Russia (26,8 %).

(3) Il considerando 87 del regolamento definitivo prevede tuttavia la possibilità di modificare le misure antidumping nei confronti della Russia qualora le circostanze cambino in modo tale da soddisfare le condizioni per l'accettazione di un impegno.

2. **Inchiesta ai fini del riesame**

(4) Le autorità russe hanno poi fornito alla Commissione garanzie che sembrano sufficienti per un cotnrollo adeguato dell'impegno, come discusso nel quadro dell'inchiesta iniziale, e i produttori/esportatori russi hanno chiesto alla Commissione di accettare l'impegno.

(5) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio, la Commissione ha avviato detto riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato «regolamento di base»), limitandone il campo d'applicazione all'esame dell'accettabilità di un impegno dei produttori/esportatori russi interessati. L'avviso di apertura del riesame intermedio è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [4].

B. **IMPEGNO**

1. **Natura dell'impegno**

(6) Tutte le parti interessate sono state invitate a comunicare le loro osservazioni e a fornire elementi di prova a sostegno entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(7) L'impegno offerto congiuntamente dalle autorità e dai produttori/esportatori russi ricalca quelli offerti e accettati dalla Commissione nel quadro dell'inchiesta iniziale con decisione 97/790/CE della Commissione [5]. Il ministero del Commercio russo ha inoltre garantito che sorveglierà l'impegno.

(8) I produttori/esportatori si sono impegnati a vendere o a esportare nella Comunità a prezzi riveduti fino a un certo quantitativo del prodotto in questione, in modo da eliminare gli effetti pregiudizievoli delle pratiche di dumping accertate durante l'inchiesta iniziale. Essi hanno inoltre proposto di armonizzare i loro prezzi per i diversi gruppi di prodotti con la struttura prevalente sul mercato comunitario.

(9) Dopo aver esaminato attentamente l'impegno proposto, la Commissione ha stabilito che, in caso di accettazione, il pregiudizio verrà eliminato in due modi: un impegno di prezzo fino ad una soglia annuale, espressa in termini di volume, e la riscossione di un dazio antidumping ad valorem su tutte le importazioni al di sopra della soglia suddetta.

[1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.
[2] GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18.
[3] GU L 322 del 25.11.1997, pag. 1.
[4] GU C 77 del 20.3.1999, pag. 6.
[5] GU L 322 del 25.11.1997, pag. 63.

Il ministero del Commercio russo si è impegnato a controllare e ad autenticare i certificati di produzione per ciascuna spedizione fatturata esportata nella Comunità all'interno del quantitativo per il quale si è concordata l'esenzione dal dazio antidumping. Per evitare che le importzaioni esenti dal dazio antidumping superino il quantitativo per il quale è stato offerto un impegno, l'esenzione viene subordinata alla presentazione, alle autorità doganali della Comunità, di un certificato di produzione valido, rilasciato in conformità del regolamento del Consiglio che modifica le misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari, fra l'altro, della Russia ([1]).

2. **Controllo dell'impegno**

(10) L'impegno congiunto sarà verificato a tre livelli: in primo luogo, il ministero del Commercio russo ha accettato di inviare alla Commissione una relazione trimestrale in cui siano indicati tutti i certificati di produzione rilasciati, il produttore, il quantitativo esportato, l'importatore e il primo cliente indipendente nella Comunità; in secondo luogo, i produttori/esportatori coinvolti nell'impegno hanno accettato di comunicare trimestralmente alla Commissione le vendite per l'esportazione effettuate nella Comunità e di tenere a disposizione i registri per eventuali verifiche successive; in terzo luogo, la Commissione sorveglierà le importazioni nella Comunità e potrebbe verificare i registri presso i produttori/esportatori interessati.

3. **Violazione dell'impegno**

(11) In caso di violazione dell'impegno può essere applicato un dazio antidumping definitivo a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base (alla Russia viene applicata un'aliquota del 26,8 %).

(12) Inoltre, qualora la Commissione abbia motivo di ritenere che l'impegno sia stato violato, può essere istituito un dazio provvisorio a norma dell'articolo 8, paragrafo 10, del regolamento di base.

C. **OSSERVAZIONI DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA**

(13) Essendo stata informata dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali la Commissione intendeva accettare l'impegno, l'industria comunitaria si è detta contraria all'accettazione dell'impegno offerto dai produttori/esportatori russi in questione adducendo che la situazione di detta industria stava peggiorando a causa del calo delle sue esportazioni e della domanda nella Comunità. L'industria ha dichiarato che se si fosse consentito ai produttori/esportatori russi in questione di esportare ogni anno nella Comunità un dato quantitativo del prodotto in questione in esenzione dai dazi antidumping (anche se a prezzi riveduti) la situazione dei produttori comunitari sarebbe addirittura peggiorata, con ulteriori perdite di posti di lavoro e un'ulteriore diminuzione della quota di mercato.

(14) La Commissione fa presente che l'impegno offerto nel quadro del presente riesame, che riguarda i prezzi applicati entro un certo massimale, è analogo a quelli già accettati da altri produttori/esportatori nei paesi in questione durante l'inchiesta precedente, in merito ai quali l'industria comunitaria non aveva sollevato obiezioni all'epoca. Inoltre, dopo l'entrata in vigore di detti impegni la Commissione non è venuta in possesso di informazioni tali da dimostrare che non raggiungono l'obiettivo previsto, vale a dire l'eliminazione del pregiudizio causato dal dumping.

(15) Per di più, qualora l'industria comunitaria fosse informata dell'esistenza di pratiche di assorbimento da parte dei produttori/esportatori, la Commissione vaglierebbe l'opportunità di avviare un'inchiesta a norma dell'articolo 12.

(16) Va sottolineato infine che il limite quantitativo per l'impegno di prezzi offerto nel quadro della presente inchiesta è stato fissato ad un livello nettamente inferiore al volume importato durante il periodo dell'inchiesta stabilito nell'inchiesta precedente.

(17) La Commissione ritiene pertanto che l'accettazione dell'impegno offerto dalle autorità russe insieme ai produttori/esportatori interessati non avrà le conseguenze negative paventate dall'industria comunitaria. L'impegno verrà sorvegliato attentamente e, in caso di violazione, la Commissione prenderà le misure necessarie per ripristinare immediatamente i dazi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'impegno offerto congiuntamente dalle autorità e dai produttori/esportatori russi sottoelencati nel quadro del riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati originari, fra l'altro, della Russia è accettato.

([1]) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Paese	Produttore	Codice addizionale Taric
Russia	Taganrog Metallurgical Works	A042
	Pervouralsky Novotrubny	A043
	Chelyabinsk Tube-Rolling Plant	A044

Articolo 2

L'inchiesta riguardante il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati originari, fra l'altro, della Russia è chiusa.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1999.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione